

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3038-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO CALOGERO)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle comunicazioni
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico già in atto tra i due Paesi.

Infatti i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall'indipendenza del Paese, e sempre caratterizzati da una spiccata matrice di solidarietà da parte italiana fin dal periodo della lotta per la decolonizzazione.

L'Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile, che l'ha devastata per ben venticinque anni, è entrata in una fase nuova scaturita dalla firma nel 2002 del Memorandum d'intesa tra le forze armate angolane e le forze militari dell'*Uniao Nacional Independencia Total Angola* (UNITA), che ha lasciato intravedere l'irreversibilità del processo di pace, pur attraverso un difficile percorso verso una vera pacificazione nazionale.

Il 26 agosto 2002 si riuniva la Commissione congiunta incaricata di definire le questioni ancora pendenti del Protocollo di Lusaka del 1994 e composta dal Governo, dall'UNITA, dalle Nazioni Unite e dalla Troika di osservatori.

Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha deciso nel dicembre 2002 di rimuovere il regime delle sanzioni imposte all'UNITA nel 1993, decisione che ha portato la stessa Presidenza dell'Unione europea (UE) a presentare un progetto di «Posizione Comune», approvato nel gennaio 2003, per abolire il corrispondente regime di sanzioni UE.

In questa prospettiva si è arrivati alla firma, nel marzo 2002, di un Accordo per

il sostegno istituzionale della pubblica amministrazione angolana, finanziato con circa tre milioni di euro e la cui esecuzione è stata affidata all'*United Nations - Department of Economic and Social Affairs* (UN-DESA).

Nello stesso anno a Roma è stata convocata una riunione bilaterale di verifica del programma di cooperazione e si è inoltre concluso positivamente il negoziato per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla protezione degli investimenti con lo Stato italiano, firmato a Roma nel 1997, che consente di poter contare su un valido strumento operativo per incrementare la nostra presenza economico-commerciale in Angola.

In mancanza di un Istituto italiano di cultura, la nostra rappresentanza diplomatica a Luanda programma e realizza direttamente una serie di attività culturali, comprendenti corsi di lingua italiana in collaborazione con l'Università di Luanda «Agostino Neto», conferenze, rassegne cinematografiche e manifestazioni musicali e teatrali.

Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo rilancio delle relazioni culturali tra i due Paesi, e le attività programmate dall'Ambasciata hanno finora registrato un incoraggiante successo presso la società civile locale. L'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e l'Angola individua i principi ed i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, dell'educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi Paesi.

Passando ad illustrare le disposizioni più rilevanti dell'Accordo, vorrei sottolineare

l'articolo 4 che prevede l'istituzione di cattedre e lettori al fine di favorire l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università e in altri Istituti di istruzione superiore.

L'articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento per l'attuazione dei programmi derivanti dal presente Accordo.

L'articolo 7 consente alle due Parti, sulla base della reciprocità, di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche. Con l'articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21.

Va anche citato l'articolo 13 che impegna le competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

Assai rilevante appare poi l'articolo 15 che impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

L'articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Come di consueto per tale tipologia di accordi, l'articolo 21 prevede l'istituzione di una Commissione mista ai fini dell'attuazione dell'Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato

dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Luanda al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali.

Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l'Accordo in parola con un Allegato che ne integra e sviluppa determinati aspetti: in particolare l'articolo 20 riguardante la tutela e la protezione della proprietà intellettuale.

Nell'Allegato le Parti si impegnano a notificare tempestivamente ogni invenzione, modello industriale, disegno, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, nell'ambito dell'Accordo quadro; inoltre le Parti definiscono il campo di applicazione (paragrafo 1) delle disposizioni sulla proprietà intellettuale e la ripartizione dei diritti (paragrafo 2) che ne risultano. Nella redazione dell'Allegato le Parti contraenti hanno convenuto di attribuire alla «proprietà intellettuale» il significato indicato nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 424; sono inoltre inclusi i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli Aspetti di proprietà intellettuale connessi al commercio (ADPIC).

Il paragrafo 3 dell'Allegato definisce le «informazioni confidenziali di lavoro» e impegna le Parti alla loro tutela in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, al fine di favorire la diffusione capillare della cultura italiana in uno dei Paesi africani più lungamente aggravati dal peso di guerre intestine, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Calogero SODANO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

12 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

20 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell'Accordo oggetto del provvedimento, nonché all'accoglienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e 17, risultino correttamente quantificati;

che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall'Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3;

che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, avverrà nel 2007 e che alle riunioni di tale Commissione partecipino fino a quattro funzionari italiani;

che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 294.390 per l'anno 2004, di euro 274.070 per l'anno 2005 e di euro 294.390 a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

